

## Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile

Il giudice, dott. Gino Bloise,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12 luglio 2016 nel procedimento iscritto al **n. 1604/2016 R.G.A.C.**, promosso da:

con l'avv. Antonio Cavallo;

contro

Unicredit s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'avv. Antonio Baffa; resistente

avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. – illegittima segnalazione in C.R.I.F.;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;
ha emesso la seguente

Ordinanza

- 1. Con ricorso depositato in data 14.04.2016 e ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza del 19.04.2016, premetteva di aver stipulato, con la filiale Unicredit di Cosenza, il finanziamento n. 1216494 del 03.12.2008, che alla data del 09.11.2009, come da comunicazione di decadenza del beneficio del termine e contestuale diffida al rientro, presentava un insoluto pari ad € 19.310,69, al cui pagamento provvedeva tuttavia tramite bonifici del 26.11 e dell'11.12.2012; nonostante ciò, nel dicembre 2015 la Banca Popolare dell'Emilia, cui si era rivolto per la concessione di una linea di credito, gli rappresentava la presenza − per quel finanziamento di una segnalazione in EURISC CRIF, nella categoria "sofferenze", poi effettivamente riscontrata tramite visura, da cui risultava una appostazione Unicredit del 31.03.2015; ritenendo quindi la sussistenza sia del *fumus boni iuris* (l'inesistenza di alcuna posizione debitoria) che del *periculum in mora* (il pregiudizio alla posizione economico finanziaria derivante dal mancato accesso al credito bancario e dalla possibile revoca degli affidamenti in atto) invocava interdetto di cancellazione della segnalazione illegittima, con previsione di una *astreinte* per ogni giorno di ritardo *ex* art. 614 *bis* c.p.c. e vinte le spese di lite.
- 2. Costituitasi all'udienza del 15.06.2016, Unicredit s.p.a. eccepiva che la segnalazione era stata legittima in conseguenza della morosità pacificamente maturata, nel 2012, nel rimborso del finanziamento e che, in seguito al pagamento integrale della stessa, i propri uffici si erano immediatamente attivati per la cancellazione, tanto che la stessa Centrale Rischi attestava l'insussistenza di alcuna esposizione già al dicembre 2012; deduceva che nessuna altra segnalazione era stata effettuata, tantomeno quella del 31.03.2015, che non aveva nondimeno alcuna ragion d'essere, tenuto conto della insussistenza dei presupposti; rappresentava da ultimo, in relazione al

periculum, che dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente comunque si rinveniva la sussistenza di altra segnalazione a sofferenza, da parte del Monte dei Paschi di Siena, per mutuo fondiario, di tal ché, anche eliminata quella asseritamente relativa al proprio finanziamento, comunque non sarebbe stato scongiurato il pregiudizio paventato dal ricorrente; concludeva quindi per il rigetto dell'istanza cautelare, vinte le spese di lite.

- **3.** Alla stessa udienza del 15.06.2016 il Tribunale invitava la difesa del ricorrente a chiarimenti sulla dedotta sussistenza di altra segnalazione, rinviando al 12.07.2016 al fine di consentire alla parte la dimostrazione della impugnazione in diversa sede giudiziaria della stessa; a tale udienza, sulle conclusioni delle parti e ritenuta la superfluità di attività istruttoria, la decisione veniva riservata.
- **4.** L'istanza cautelare appare fondata e, come tale, deve essere accolta, per le motivazioni di cui in seguito.
- **5.** La sussistenza del *fumus boni iuris* può invero dirsi non contestata, atteso che la stessa difesa della resistente Unicredit afferma testualmente, nella propria comparsa di costituzione, che una eventuale segnalazione non avrebbe attualmente *alcuna plausibilità logica*, in ragione del peraltro documentato rientro nell'esposizione debitoria derivante dal finanziamento a suo tempo concesso, già a far data dal dicembre 2012.

Ed infatti, secondo l'assunto della resistente, la segnalazione era stata legittimamente determinata dalla morosità nel rimborso delle rate maturata al novembre 2012 ed inoltrata – quale obbligo di legge – in seguito alla stessa, salvo poi operarsi altrettanto tempestiva segnalazione dell'intervenuto pagamento dell'intera esposizione debitoria in seguito ai bonifici effettuati dal ricorrente nel novembre e nel dicembre 2012; la stessa Banca nega quindi recisamente di averne effettuate altre, e, nello specifico, quella del 31.03.2015.

Eppure dalla documentazione versata in atti proprio appare inconfutabile che, proprio alla data del 31.03.2015, risulta ancora in CRIF la segnalazione relativa al finanziamento estinto (i dati di riferimento sono altrettanto inconfutabili), sia pure unitamente ad altra e sia pure con indicazione "0" alle voci "rate residue – importo residuo – rate scadute e non pagate – importo scaduto e non pagato"; vi è però la dicitura "presenti ritardi non regolarizzati alla data dell'ultimo aggiornamento".

Appare quindi più che *plausibile* che Unicredit non abbia tuttora segnalato l'intervenuta estinzione del finanziamento, con la conseguente necessità di azzerare la segnalazione in relazione a quella specifica posizione; il contrario assunto della stessa resistente, in proposito, non è stato adeguatamente documentato, vista la natura del documento al riguardo prodotto, di cui non è certificata né la provenienza né la fidefacenza, rimanendo quindi mera asserzione di parte.

Sotto il profilo del *fumus*, quindi, non può esservi dubbio alcuno che ha pieno diritto ad ottenere la *contro*segnalazione della Banca di intervenuta estinzione della posizione debitoria, anche riguardo ai *ritardi regolarizzati*, con conseguente cancellazione della prima segnalazione, sia essa stata effettuata il 31.03.2015 o in altra data (ed invero, dalla visura, risulta la sussistenza della segnalazione a quella data, ma non è chiaro il momento in cui la stessa è stata effettuata).

Ad oggi, infatti, nessuna segnalazione deve sussistere per quella posizione debitoria.

Si tenga altresì presente, al riguardo, che se fosse vero l'assunto della Banca – ovvero che l'unica segnalazione dalla stessa effettuata è quella del novembre 2012 – ad oggi *comunque* non dovrebbe risultare alcuna segnalazione, atteso che *al massimo*, per i finanziamenti *non rimborsati o con gravi morosità* (nel caso di specie la Banca non si è neppure premurata di fornire tale dato a sostegno delle sue ragioni), la persistenza dei dati in Centrale è di 36 mesi, già ampiamente scaduti.

**5.** Profili più complessi presenta invece la valutazione del *periculum in mora*, atteso che la – parimenti incontestata – presenza di altra segnalazione può astrattamente incidere sulla sussistenza di tale presupposto, altrettanto indefettibile per l'utile esperimento della domanda cautelare.

In teoria, la presenza di altra segnalazione potrebbe incidere sulla stessa configurazione dell'interesse ad agire del ricorrente; e tuttavia, non può revocarsi in dubbio la sussistenza di un interesse fattuale e giuridico a veder cancellata l'illegittima – per quanto sopra evidenziato – segnalazione da parte di Unicredit s.p.a., rimanendo l'eventuale persistenza di altra segnalazione non idonea a far sì che il provvedimento cautelare odiernamente invocato sia sostanzialmente inutiliter datum,

Ed allora, bisogna vedere se l'altra segnalazione incide sulla sussistenza del *periculum*, come eccepito dalla difesa della Banca.

Al riguardo, la difesa del ricorrente ha prodotto la copia del ricorso (corredato dalla documentazione allegata) *ex* art. 700 c.p.c. presentato dinanzi al Tribunale di Paola e tuttora pendente, con il quale è stata impugnata la segnalazione operata dal Monte dei Paschi di Siena in relazione alla morosità maturata nel mutuo fondiario con tale istituto di credito stipulato.

Il problema si pone quindi, in primo luogo, in termini generali, avuto riguardo alla contemporanea pendenza, dinanzi ad uffici giudiziari diversi, di diversi procedimenti cautelari aventi in comune il medesimo interesse fattuale e giuridico

Esso, nondimeno, non può essere risolto con l'istituto della sospensione ai sensi dell'art. 295 c.pc., atteso che, per un verso, vi sarebbe obiettiva difficoltà ad individuare la questione cautelare pregiudiziale, mentre, sotto diverso profilo, l'istituto ridetto si attaglia alla necessità di avere un *giudicato* definitivo su una questione pregiudiziale, circostanza che in evidenza confligge con la natura del procedimento e del giudicato cautelare.

Né è possibile utilizzare l'istituto della *connessione* tra giudizi, atteso che anch'esso è disegnato sulla contemporanea pendenza di giudizi di merito e non cautelari, e che osta alla applicazione sempre la natura peculiare del giudicato cautelare, valido, come è noto, solo *rebus sic stantibus*.

Ed allora, il problema deve essere ricondotto al solo profilo relativo al *periculum in mora*, e si risolve, in sostanza, nel seguente quesito: la presenza di altra segnalazione in CRIF *esclude a priori e del tutto* la sussistenza del *periculum*?

La risposta, a parere dell'odierno giudicante, non può essere positiva.

Ed infatti, al riguardo, appare evidente la *obiettiva diversità* tra la posizione di colui che ha una sola segnalazione e quella di chi ne ha due, nel senso che al primo deve senza dubbio riconoscersi un *prius* rispetto al secondo, che corrisponde quindi ad una posizione giuridica suscettibile di autonoma valutazione e, quindi, di *autonomo pregiudizio*.

Siffatta impostazione, del resto, trova indiretta conferma nell'orientamento ermeneutico della giurisprudenza di merito – anche dell'intestato Tribunale - e di legittimità, a mente del quale la segnalazione in sofferenza presuppone comunque "una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e ... deve quindi essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (Cass. nn. 15609/2014, 26361/2014).

Dunque, nell'ambito della segnalazione a sofferenza della posizione di un soggetto, vi è spazio per una valutazione complessiva della sua situazione patrimoniale; di conseguenza, per colui interessato da diverse appostazioni a sofferenza, presentarsi all'accesso al credito bancario con una o due segnalazioni *non può essere la stessa cosa*, proprio in ragione del fatto che, in ogni caso, l'intermediario finanziario deve compiere quella valutazione complessiva della situazione patrimoniale ridetta, necessaria nondimeno anche a consentirgli o meno l'acceso al credito.

Sussiste quindi, sia in astratto che, precipuamente, *in concreto*, l'interesse a veder eliminata anche una sola delle diverse segnalazioni, atteso che essa appare *di per sé* idonea a rendergli *maggiormente difficoltoso* l'accesso al credito bancario e, più in generale, a ledere la sua immagine economica, finanziaria e, in generale, patrimoniale.

In conclusione, nondimeno, deve fondatamente ritenersi che, seppur attenuato, il periculum in mora non sia totalmente escluso dalla persistenza di altra segnalazione, e ciò anche a prescindere dalla

delibazione *incidenter tantum* della fondatezza del ricorso cautelare esperito nella diversa sede giudiziaria, invero alquanto problematica in ragione della effettiva utilità di tale intersezione di giudizi con il Tribunale di Paola.

Ed infatti, una delibazione di quella istanza nella odierna sede, ove anche positiva, rimarrebbe *in ogni caso* vanificata dalla decisione del giudice competente, risultando quindi sostanzialmente *inconferente* ai fini della odierna decisione.

**6.** Come premesso, quindi, l'istanza cautelare deve essere accolta, ed anche nella parte relativa alla *astreinte* invocata, ritenuta utile ad una solerte attuazione della odierna decisione cautelare. Spese e competenze di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

## P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla resistente Unicredit s.p.a. l'immediata segnalazione di ritiro o revoca di quella precedente adottata in danno di ede oggetto della domanda cautelare, fissando in € 100,00 al giorno la somma da corrispondere al ridetto resistente, ai sensi dell'art. 614 *bis* c.p.c., nell'ipotesi di mancata esecuzione del presente interdetto cautelare decorsi 20 giorni dal perfezionamento della sua notifica;
- **condanna** la predetta resistente, altresì, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 89,47 per esborsi documentati ed € 750,00 per competenze professionali, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cavallo, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Si comunichi.

Così deciso in Cosenza il 20 luglio 2016

il Giudice dott. Gino Bloise